



CONTRAENTE	FABI PROVINCIALE
ASSICURATI	Tutti gli Iscritti al Contraente.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	<p>Sono garantite le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;</li><li>• per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;</li><li>• di giustizia;</li><li>• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;</li><li>• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;</li><li>• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;</li><li>• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali.</li><li>• per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;</li><li>• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.</li></ul> <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le spese per l'assistenza di un interprete;</li><li>• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;</li><li>• l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.</li></ul> <p><u>L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.</u></p>
AMBITO E GARANZIE	<p>Le garanzie operano a favore di tutti gli Iscritti al Contraente, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della Riscossione qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li><li>b) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, <u>purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti</u></li></ol>



	<p><u>penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</u></p> <p>c) <u>debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento danni avanzate da clienti, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Per i dipendenti cassieri tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 cod.civ..</u></p> <p>d) <u>debbano impugnare il provvedimento disciplinare di sospensione davanti al giudice competente. Il massimale previsto è di € 1.500,00 per sinistro e per persona con il limite di € 30.000,00 per anno assicurativo.</u></p> <p>Tale garanzia sarà operante previa autorizzazione scritta da parte della Contraente che dovrà essere abbinata alla documentazione necessaria per la denuncia del sinistro.</p>
<b>CONSULENZA LEGALE TELEFONICA</b>	<p>Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza. Tale servizio è prestato con il limite di 1 Consulenza per anno assicurativo per ciascun iscritto.</p>
<b>ESCLUSIONI</b>	<p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto;</li><li>• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li><li>• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;</li><li>• vertenze con l'Istituto Bancario o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li><li>• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo</li><li>• controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;</li><li>• diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</li><li>• vertenze relative a inadempienze contrattuali salvo quanto previsto in garanzia;</li><li>• controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate.</li></ul>
<b>ESTENSIONE TERRITORIALE</b>	<p>La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.</p>
<b>MASSIMALE</b>	<p>€ 5.000,00 per sinistro con stop loss annuo di € 100.000,00.</p>
<b>INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA</b>	<p><u>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato abbia iniziato a violare norme di legge.</u></p> <p><u>La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto per i dipendenti già iscritti al Contraente al momento dell'emissione del contratto,</u></li><li>• <u>dalle ore 24 del giorno di iscrizione al Contraente per i dipendenti che abbiano sottoscritto la loro tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.</u></li></ul> <p>Inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, e purché si siano manifestati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;</u></li><li>2. <u>Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da</u></li></ol>



	<p>o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.</p>
<b>ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO IN CASO DI SINISTRO</b>	<p>Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui il Contraente sia sottoposto alle procedure concorsuali previste dalla legge.</p> <p><u>In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente</u></p>
<b>REGOLAZIONE PREMIO</b>	<p>Il premio annuo, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di ... iscritti al Contraente ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entro 15 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente dovrà inviare alla Società il numero complessivo dei dipendenti degli istituti bancari a loro iscritti, per la regolazione dell'annualità appena trascorsa, che verrà effettuata in base al premio pro capite di € 6,00;</li><li>- A tal fine, la Società provvederà ad emettere apposita appendice, che dovrà essere regolata entro il mese successivo.</li></ul> <p><u>Il premio annuo per le annualità successive sarà aggiornato in base all'ultima regolazione effettuata.</u></p>
<b>PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE (comprensivo di imposte)</b>	€ 6,00 per ciascun iscritto alla FABI provinciale

VERONA 20.11.2019

*D.A.S. SPA  
Assicurazioni Difesa Legale  
Underwriting*

**NOTA:** la presente scheda è da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso, di conseguenza risulta ampiamente mancante delle specifiche normative che lo completeranno.